

185.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6898	Proposte di legge:	
Corte costituzionale (Trasmissione di atti)	6897	(Annunzio)	6895
Disegno di legge (Annunzio)	6896	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	6896
Disegno di legge n. 2620 (Articoli da 1 a 4)	6891	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6897
Disegno di legge di conversione n. 3391 (Ordini del giorno)	6879	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	6898
Nomina ministeriale (Comunicazione)	6897	ERRATA CORRIGE	6898
Missioni vevoli nella seduta del 30 aprile 1997	6895		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1997, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI (3391)

PAGINA BIANCA

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

preso atto del contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 1997;

considerato che tale disposizione suscita perplessità in quanto sembra limitare l'agevolazione dell'abbattimento dell'imposta esclusivamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale, mentre, in base al testo dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, modificato dall'articolo 3, comma 55, della legge n. 662 del 1996, tale agevolazione può essere accordata alla generalità dei soggetti:

impegna il Governo

a riformulare l'articolo nel senso di prevedere come obbligatoria nei confronti dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico, l'agevolazione di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto legislativo n. n. 504 del 1992, così come modificato dall'articolo 3, comma 55, della legge n. 662 del 1996.

(9/3391/1).

« Copercini ».

La Camera,

preso atto del contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 1997;

impegna il Governo

ad abrogare o, in alternativa, a riformulare il suddetto articolo nel senso di

individuare i soggetti obbligati al versamento nelle società appositamente designate nell'atto di scissione o di fusione onsiderato che non si ravvisa una concreta efficacia della disposizione in questione in relazione al gettito tributario.

(9/3391/2).

« Bagliani ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 recante disposizioni tributarie urgenti e considerato che il Governo non ha chiarito sufficientemente le ragioni che lo hanno indotto a stabilire un limite massimo per le richieste di rimborso nel 1997 e che non si ravvisa un'effettiva necessità di intervento in materia in quanto le strutture addette ai rimborsi appaiono adeguate a far fronte alle richieste;

impegna il Governo

ad eliminare il limite previsto per le richieste di rimborso presentate al concessionario della riscossione per l'anno 1997, tenuto conto della norma della legge n. 413 del 1991, in base alla quale dovrebbe ritenersi che, per i rimborsi relativi al 1997, il contribuente possa richiedere il rimborso senza alcun limite, prestando le garanzie previste dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

(9/3391/3).

« Gambato, Molgora ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 1997;

premesso che le vigenti tariffe elettriche sono state essenzialmente fissate con provvedimento del CIP n. 15 del 1993, ritenuto viziato da una recente pronuncia del giudice amministrativo e che l'articolo 5 ha lo scopo di conservare l'efficacia delle stesse tariffe evitando di procedere alle modifiche sollecitate anche in relazione a recenti pronunce giurisdizionali;

considerato che l'annullamento in via definitiva del citato provvedimento del CIP avrà quale conseguenza inevitabile il rimborso da parte dell'ENEL agli utenti su tutto il territorio nazionale;

ritenuto che spetta all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas dare esecuzione alle decisioni del giudice amministrativo di annullamento dei provvedimenti tariffari e determinare le tariffe vigenti ai sensi della legge n. 481 del 1995;

impegna il Governo

a non escludere per legge la possibilità di rimborsare gli utenti degli aumenti che dovrebbero risultare, rimettendo la questione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la quale deve altresì determinare, tramite nuova istruttoria, le tariffe definitive applicabili al periodo di vigenza delle tariffe annullate.

(9/3391/4).

« Fontanini, Frosio Roncalli ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti;

premesso che è ancora in discussione la legittimità del provvedimento del CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 che fissa la struttura tariffaria in vigore;

considerato che la competenza per la determinazione delle tariffe elettriche spetta all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ai sensi della legge n. 481 del 1995;

ritenuto che la presente disposizione comporta l'esclusione di ogni possibilità d'intervento degli organi di giustizia amministrativa e che per salvaguardare i diritti e le esigenze di giustizia dei cittadini sarebbe opportuno rimettere la questione all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas;

impegna il Governo:

a stabilire che sia l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas a determinare le tariffe definitive applicabili al periodo di vigenza delle tariffe annullate.

(9/3391/5).

« Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti;

premesso che la materia delle tariffe elettriche non presenta natura tributaria e, quindi, appare estranea al contenuto del decreto;

considerato che la disposizione non riveste carattere di urgenza, violando in tal modo le disposizioni vigenti che disciplinano l'emanazione dei provvedimenti di urgenza da parte del Governo;

premesso che le vigenti tariffe elettriche sono state essenzialmente fissate dal provvedimento CIP n. 15 del 14 dicembre 1993, ritenuto viziato con sentenza del giudice amministrativo del 13 febbraio 1997;

considerato che lo scopo dell'articolo in questione è quello di conservare efficacia alle vigenti tariffe elettriche evitando

di procedere a modifiche sollecitate in relazione alle recenti pronunce giurisdizionali;

impegna il Governo:

a considerare in questo momento necessaria l'abrogazione dell'articolo 5, in vista della pronuncia del Consiglio di Stato sul merito del ricorso.

(9/3391/6).

« Martinelli ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti;

considerato che la norma appare pleonastica avendo già provveduto in tal senso due disposizioni introdotte recentemente, vale a dire l'articolo 3, comma 172, della legge n. 662 del 1996 e l'articolo 2, comma 1, lettera c-ter del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997;

impegna il Governo:

ad escludere dal disposto dell'articolo 2 del presente provvedimento i commi 1 e 3.

(9/3391/7).

« Frosio Roncalli ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti;

impegna il Governo:

a riformulare il suddetto articolo nel senso di prevedere a favore dei soggetti che procedono alla fusione o alla scissione, il diritto alle compensazioni previsto dalla normativa vigente.

(9/3391/8).

« Apolloni ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 1997;

premesso che il presente articolo era già stato inserito come emendamento da parte del Governo nel discusso decreto-legge n. 670 del 1996 e che a seguito del dibattito svoltosi al Senato l'emendamento era stato riformulato in modo da non escludere il rimborso agli utenti degli aumenti che fossero risultati illegali, rimettendo la questione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che avrebbe dovuto determinare definitivamente le tariffe applicabili;

ritenuto che la presenza delle disposizioni nel provvedimento in esame ha soltanto lo scopo di sanare la mancata approvazione di precedenti proposte di intervento avanzate dal Governo;

impegna il Governo

ad eliminare dal presente provvedimento l'articolo relativo alle tariffe elettriche.

(9/3391/9).

« Lembo, Giancarlo Giorgetti ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legge n. 50 del 1997;

premesso che le vigenti tariffe elettriche sono state essenzialmente fissate con provvedimento del CIP n. 15 del 1993, ritenuto viziato da una recente pronuncia del giudice amministrativo e che la suddetta disposizione ha lo scopo di conservare l'efficacia delle stesse tariffe, evitando di procedere alle modifiche sollecitate anche in relazione a recenti pronunce giurisdizionali;

considerato che l'annullamento in via definitiva del citato provvedimento del CIP avrà quale conseguenza inevitabile il rimborso, da parte dell'ENEL, agli utenti su tutto il territorio nazionale;

ritenuto che spetta all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas dare esecuzione alle decisioni del giudice amministrativo di annullamento dei provvedimenti tariffari e determinare le tariffe vigenti ai sensi della legge n. 481 del 1995;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere l'effettuazione a tutti gli utenti del rimborso degli aumenti non giustificati delle tariffe elettriche, rimettendo la questione all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

(9/3391/10).

« Molgora, Frosio Roncalli ».

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, recante disposizioni tributarie urgenti;

premesso che è ancora in discussione la legittimità del provvedimento del CIP n. 15 del 14 dicembre 1993 che fissa la struttura tariffaria in vigore ;

considerato che la competenza per la determinazione delle tariffe elettriche spetta all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas ai sensi della legge n. 481 del 1995;

ritenuto che tale disposizione comporta l'esclusione di ogni possibilità di intervento degli organi di giustizia amministrativa e che per salvaguardare i diritti e le esigenze di giustizia dei cittadini sarebbe opportuno rimettere la questione all'Autorità per l'energia elettrica e per il gas,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative volte a demandare all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas la determinazione

delle tariffe definitive applicabili al periodo di vigenza delle tariffe annullate.

(9/3391/11).

« Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli ».

La Camera,

premesso che:

in virtù dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni sportive usufruiscono dell'agevolazione fiscale della contabilità semplificata se il fatturato annuo non supera la soglia attualmente fissata a 120 milioni, crescenti secondo l'indice ISTAT;

grazie a tale regime, le associazioni sportive il cui fatturato rientra in tale esiguo limite non devono tenere i libri contabili, ma solo un rendiconto delle entrate e delle uscite, e l'IVA sulle fatture viene pagata alla SIAE con la detrazione forfettaria dei due terzi; inoltre, l'IRPEG e l'ILOR vengono pagate in modo forfettario sul 6 per cento del fatturato;

tuttavia, a norma del secondo comma dello stesso articolo 1 della citata legge n. 398, non appena il fatturato supera l'attuale soglia dei 120 milioni, il beneficio della contabilità semplificata quale descritto viene meno ed entro un mese le associazioni interessate devono adempiere alle formalità previste per la contabilità ordinaria;

la contabilità ordinaria comporta, oltre all'obbligo dei libri contabili, numerosi altri oneri fiscali ed amministrativi, che rendono necessario, tra l'altro, l'impiego di un contabile o di un commercialista: il fatturato delle società sportive continua ad essere "bruciato" interamente in spese, e quindi l'IRPEG e l'ILOR comunque si azzerano, mentre il conteggio dell'IVA porta a versamenti di importo simile o di poco superiore a quelli forfettari del regime agevolato;

dalla precedente considerazione emerge che l'amministrazione finanziaria

non trae alcun vantaggio sostanziale dal regime di contabilità ordinaria applicato alle società sportive il cui fatturato superi i 120 milioni, mentre le associazioni stesse sono soggette a maggiori oneri significativi ed i soli a guadagnare sono i commercianti ed i contabili;

i lavori della Commissione sulle associazioni senza scopo di lucro, le cosiddette ONLUS, istituita presso il Ministero delle finanze, procedono in condizioni di scarsa trasparenza; le proposte in materia prevedevano tuttavia un innalzamento del tetto di fatturato stabilito dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 398 per l'applicazione del regime di contabilità semplificata come sopra descritta,

impegna il Governo

ad accelerare i lavori concernenti l'elaborazione di adeguate norme disciplinanti le associazioni senza scopo di lucro e, in particolare, ad innalzare opportunamente il limite di fatturato annuo previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 per l'applicazione del regime di contabilità semplificata forfettaria.

(9/3391/12).

« Saonara ».

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

preso atto di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge n. 50 del 1997;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché l'agevolazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, così come modificato dall'articolo 3, comma 55, della legge n. 62 del 1996, venga deliberata nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e non possa essere motivo di contribuzioni speciali.

(9/3391/13).

« Frosio Roncalli, Molgora ».

La Camera,

considerato che con un apposito ordine del giorno, approvato dalla Camera in data 16 ottobre 1996, durante l'esame del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, si impegnava il Governo ad assumere immediati provvedimenti per "l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regioni e siano sede di corti d'appello o sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, nonché l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni regionali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale";

considerato che a tutt'oggi il Governo ha disatteso il voto unanime della Camera e non ha provveduto all'istituzione di tali sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, negando i più elementari diritti alla difesa ai contribuenti che risiedono in zone periferiche del paese;

considerato che la mancata istituzione delle sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali crea un'insostenibile disparità di trattamento, costituzionalmente rilevante, tra contribuenti in ragione della loro residenza rispetto alle sedi in cui possono fare valere i propri diritti, in conseguenza dei costi della difesa che, in molti casi, possono quantificarsi nel doppio o perfino nel triplo rispetto a quelli sostenuti dai cittadini residenti nei pressi dei capoluoghi di regione;

tenuto conto che l'attuale Governo afferma che il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione, e in particolare della branca fiscale, è fra le priorità, mentre in realtà, continua ad alimentare percorsi legislativi e amministrativi che rendono sempre più difficile e distante il rapporto fisco-contribuenti;

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza all'attuazione della volontà espressa

dalla Camera di istituire le sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città che non siano capoluoghi di regione e siano sede di corti d'appello o sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, nonché l'istituzione di sezioni staccate delle commissioni regionali in città che non siano capoluoghi di provincia e che siano sede di tribunale.

(9/3391/14).

« Bono, Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Amoruso, Fei ».

La Camera

preso atto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 50, in relazione all'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

considerato che il termine del 30 giugno 1997 entro il quale le imprese agricole minori e minimali sono tenute a munirsi di scritture contabili e ad adempiere agli obblighi documentali appare incongruo e suscettibile di proroga, essendo imminente la scadenza

impegna il Governo

ad assumere urgenti iniziative per rendere operativa la normativa in tema di tenuta delle ricordate scritture con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

(9/3391/15).

« Garra, Misuraca, Floresta, Stagno d'Alcontres, Aprea, Prestigiacomo ».

La Camera,

considerato che con l'articolo 2, comma 1, lettera *c-ter*) del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 è stato elevato a 20 milioni di

lire il limite massimo del volume di affari al di sotto del quale i produttori agricoli sono assoggettati al regime speciale IVA previsto dall'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972;

atteso che l'innalzamento del predetto limite, ampliando il numero dei produttori agricoli assoggettati al regime speciale IVA, rende corrispondentemente più difficoltoso il controllo nei confronti dei soggetti che acquistano dai produttori agricoli e conseguentemente aumenta il rischio di fenomeni evasivi;

considerato che, con il decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, è stato modificato il regime documentale e contabile ai fini IVA dei produttori agricoli, uniformandolo a quello previsto per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di cui all'articolo 3, comma 172, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

considerato che la Commissione di merito ha ripristinato, per i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 20 milioni di lire annui, il regime documentale e contabile ai fini IVA di cui al citato articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nella formulazione precedente alle modifiche apportate con il citato decreto-legge n. 50 del 1997 segnalando nel contempo la necessità di procedere ad audizioni delle organizzazioni professionali rappresentative delle categorie produttive operanti in agricoltura;

tenuto conto della prevista introduzione, a partire dal 1998, della nuova imposta regionale sulle attività produttive;

impegna il Governo

a rivedere, con effetto dall'anno 1998, la disciplina fiscale in materia di IVA delle attività agricole in funzione della semplificazione degli adempimenti documentali e contabili, nonché della lotta all'evasione.

(9/3391/16).

« Benvenuto, Pistone, Agostini, Repetto, Liotta ».

La Camera, in riferimento all'articolo 5 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50,

impegna il Governo

affinché l'eventuale conguaglio da parte delle imprese esercenti il servizio elettronico, agli utenti che ne abbiano diritto, sia riconosciuto tassativamente a partire dal primo bollettino di pagamento dell'anno 1998.

(9/3391/17).

« Rossi Edo, Migliavacca, Ruggeri, Benvenuto, Sergio Fumagalli, Negri, Targetti, Pistone, Agostini, Liotta, Repetto, De Benetti, Gardiol ».

La Camera,

vista l'esigenza, sempre più impellente, di addivenire al più presto ad un rapporto fiduciario tra amministrazione finanziaria e contribuenti

impegna il Governo

a rendere operativo in tempi rapidi lo strumento dello statuto del contribuente ed i principi ispiratori in esso contenuti.

9/3391/18.

« Agostini, Benvenuto, Repetto, Pistone, De Benetti, Targetti ».

La Camera,

esaminando il disegno di legge n. 3391, di conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 1997, ed in particolare l'articolo 2 del provvedimento;

premesso che l'accisa attualmente applicata sull'alcool è pari a 1.249.600 lire per 100 litri di prodotto, che sulle bottiglie è applicato un contrassegno di Stato il cui costo varia da 60 a 600 lire a seconda del contenuto e della capacità del contenitore,

e che sul corrispettivo della cessione del prodotto, comprensivo tanto dell'accisa quanto del contrassegno di Stato, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 19 per cento, dando così luogo ad uno dei più sconcertanti casi di applicazione di una imposta sull'imposta e provocando a carico del produttore un costo a titolo di imposizione fiscale che è 15 volte superiore a quello della materia prima;

considerato che sulla disciplina dell'imposizione sui prodotti alcolici soggetti ad accisa è recentemente intervenuto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che, modificando il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui commi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito, all'articolo 4, che il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo;

considerato che per effetto di tale innovazione l'accisa deve essere assolta dai produttori, mediamente, a 30 giorni e che il contrassegno di Stato deve essere pagato al momento del ritiro della merce, quindi anticipatamente, mentre l'IVA deve essere versata nei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

ritenuto altresì che sull'accisa dei prodotti venduti, su quanto si può produrre con i contrassegni di Stato e sui prodotti finiti ed in lavorazione giacenti nei magazzini, il produttore deve prestare fidejussione all'erario, e che questo comporta una riduzione dei fidi bancari oltreché il costo, valutabile intorno al 2 per cento, della fidejussione stessa;

considerato che il termine di pagamento al produttore della merce acquistata da parte del commerciante si colloca tra i 120 ed i 150 giorni, e che quindi l'anticipo da parte del produttore all'erario si colloca mediamente tra i 90 ed i 120 giorni, mentre il credito vantato dal produttore nei confronti del commerciante non gode di alcun privilegio ma è un mero credito chirografario per cui i produttori sono di fatto garanti del pagamento dell'accisa all'erario anche se il commerciante non paga successivamente il corrispettivo della merce acquistata;

ritenuto che l'attuale normativa costringe il produttore ad anticipare all'erario circa il 50 per cento di quanto fattura e in taluni casi, come avviene per l'alcool puro, addirittura più del 70 per cento, aggravando così la già difficile situazione di cassa delle imprese produttrici e contribuendo al processo in atto di erosione degli utili gestionali, con la conseguenza che le piccole e medie imprese del settore sono costrette a chiudere — come dimostra la progressiva riduzione del numero dei produttori dai 1.200 del 1984 ai meno di 500 attuali — mentre grandi aziende quali Stock, Buton, Riccadonna, Martini, Cinzano, Barbero, parte della Campari ed altre, sono state cedute ad imprese multinazionali straniere che possono permettersi di registrare delle perdite sul mercato italiano a fronte della commercializzazione con utili dei marchi nazionali all'estero;

valutato che allo scopo di porre rimedio alla ormai insostenibile situazione illustrata è opportuno, stante lo scarto temporale tra il momento dell'obbligo di adempimento dell'imposta, disciplinato dal vigente testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e quello in cui il relativo onere viene trasferito a carico del soggetto effettivamente inciso, che l'accisa, il contrassegno di Stato e l'IVA sui prodotti alcolici soggetti ad accisa diventino realmente una partita di giro mediante la quale i produttori incassino subito le relative somme e poi le versino

all'erario, in modo da evitare un'inutile penalizzazione per i produttori stessi assicurando loro la certezza dell'incasso del corrispettivo delle imposte ed evitandogli l'evenienza di insoluti almeno sui tributi dovuti all'erario;

ritenuto che da un simile intervento, attuabile mediante un meccanismo di fatturazione separata degli importi dovuti al fisco da quella relativa ai corrispettivi della merce acquistata, non deriverebbe alcun minore introito per lo Stato, né in termini di competenza né in termini di cassa, né, presumibilmente, alcun onere finanziario per i commercianti, in quanto i produttori, non più gravati da improcrastinabili anticipi di cassa, potrebbero diminuire i prezzi di vendita dei loro prodotti, e inoltre i commercianti che non volessero pagare alla consegna potrebbero istituire un magazzino fiduciario, pagando l'accisa il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui abbiano effettuato la vendita;

tenuto conto dell'intervento operato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 50 su taluni aspetti dell'IVA ed in particolare sulla disciplina della forfettizzazione della resa

impegna il Governo

ad assumere iniziative di propria competenza finalizzate, anche alla luce delle esigenze perequative emerse;

ad apportare al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le modificazioni idonee a stabilire che chi acquista dai produttori prodotti alcolici soggetti ad accisa sia tenuto a corrispondere al momento del ritiro della merce ai produttori stessi l'equivalente dell'accisa, dei contrassegni di Stato e dell'imposta sul valore aggiunto dovuti sui prodotti acquistati, se

l'acquisto è effettuato da parte di soggetti autorizzati ad immettere in consumo i prodotti stessi;

ad obbligare i soggetti che immettano in consumo i predetti prodotti da magazzini fiduciari, ad emettere fattura separata da quella relativa alla merce, contenente il

chiaro riferimento alla fattura medesima mediante la frase: *Fattura di accisa; contrassegni di Stato e IVA riguardante la fattura di prodotti n.... del....* ».

(9/3391/19).

« Conte, Benvenuto, Contento, Agostini, Pistone ».

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, FATTO A VILNIUS IL 4 APRILE 1996 (2620)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI 1, 2, 3 E 4 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO DEL
GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania, fatto a Vilnius il 4 aprile 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 695 milioni per l'anno 1997, in lire 705 milioni per l'anno 1998 ed in lire 695 milioni annue per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valedoli
nella seduta del 30 aprile 1997.**

Andreatta, Bampo, Berlinguer, Brugger, Burlando, Calzolaio, Caveri, Corleone, Dini, Fantozzi, Marongiu, Mattioli, Prodi, Ruffino, Sales, Savarese, Sinisi, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Occhetto, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 29 aprile 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BORROMETI: « Disposizioni per l'immissione in ruolo dei presidi incaricati » (3620);

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore delle imposte a carattere regionale » (3621);

SIMEONE: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti il settore delle imposte a carattere locale » (3622);

BERGAMO: « Norme in materia di disattivazione obbligatoria degli apparecchi di telefonia cellulare mobile » (3623);

BERGAMO: « Norme in materia di riduzione dei canoni per le concessioni demaniali marittime in favore delle strutture turistico-ricettive nelle aree depresse » (3624);

BERGAMO: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di successione nel tempo delle leggi che prevedono sanzioni amministrative » (3625);

BERGAMO: « Modifica all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di imposta di registro sugli atti relativi alla procedura fallimentare » (3626);

MELONI: « Disposizioni in materia di controllo dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e in materia di danno erariale » (3627);

GERARDINI ed altri: « Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale » (3628);

BOVA: « Emissione di prestiti obbligazionari per il finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore turistico e ambientale » (3629);

BOVA: « Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, in tema di repressione della mediazione nel reclutamento di manodopera in agricoltura » (3630);

SCARPA BONAZZA BUORA ed altri: « Riordino delle competenze in materia

agroindustriale ed ambientale e istituzione del Ministero per le politiche agroambientali, alimentari e forestali » (3631);

NERI ed altri: « Introduzione dell'articolo 147-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, concernente la partecipazione al dibattimento a distanza » (3632).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 29 aprile 1997 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica:

« Nuova disciplina del mercato dell'oro » (3619).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti:

alla II Commissione (Giustizia):

SIMEONE: « Modifiche al codice civile in materia di separazione personale dei coniugi e di affidamento dei figli » (3521) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;*

alla V Commissione (Bilancio):

GIOVANARDI ed altri: « Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava » (3510) *Parere delle Commissioni I, III, VI e X;*

alla VI Commissione (Finanze):

GARRA e PRESTIGIACOMO: « Proroga dei termini per il pagamento dei tributi da

parte dei soggetti residenti nella Sicilia orientale colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990 » (3577) *Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

alla VII Commissione (Cultura):

CAPITELLI ed altri: « Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica » (3478) *Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

alla VIII Commissione (Ambiente):

GALATI ed altri: « Agevolazioni per favorire gli interventi di manutenzione, recupero e restauro del patrimonio edilizio » (3449) *Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

alla IX Commissione (Trasporti):

URSO: « Modifica dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo » (3493) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);*

alla X Commissione (Attività produttive):

CARLI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Viareggio e disciplina dell'esercizio e della gestione di case da gioco » (3372) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) VII e XI;*

PITTELLA e MOLINARI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Maratea e norme in materia di esercizio di case da gioco » (3517) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73,*

comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;

alla XI Commissione (Lavoro):

PANETTA: « Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, in materia di riconoscimento giuridico dei quadri » (3476) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X;*

alla XII Commissione (Affari sociali):

STAGNO d'ALCONTRES ed altri : « Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di assistenza specialistica ambulatoriale » (3428) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BOVA e MANGIACAVALLLO: « Norme transitorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali » (3455) *Parere delle Commissioni I e V;*

ERRIGO: « Disposizioni in materia di limitazioni alla pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche » (3535) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, IX e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

TRANTINO: « Disposizioni in materia di limitazioni alla pubblicità ed al commercio delle bevande alcoliche » (3542) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, IX e X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

RICCIOTTI ed altri: « Nuova disciplina della professione di perito agrario » (3523) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VI, VII, VIII, X e XI;*

PECORARO SCANIO: « Norme per la salvaguardia della pesca e delle risorse di

'Posidonia Oceanica »' (3552) *Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di aprile 1997 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

Il ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha comunicato, con lettera in data 29 aprile 1997, che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 aprile 1997, è stata disposta la nomina a dirigente generale, livello C, del Ministero delle finanze del dirigente dottor Villiam ROSSI.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 24 aprile 1997, ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del comandante Tullio TABANI a presidente dell'autorità portuale di Piombino.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 29 aprile 1997, pagina 6873, seconda colonna, decima riga, sostituire: « 1991 » con « 1997 »; alla trentesima riga sostituire il numero: « 91/2371-B/4 » con: « 9/2371-B/4 ».

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.